



**COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA**  
(Provincia di Siena)

**SETTORE: AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLA  
PERSONA, SVILUPPO SOCIO ECONOMICO**



CASTELNUOVO  
BERARDENGA

LOCALITÀ CERTIFICATA



Touring Club Italiano  
Bandiere Arancioni

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI  
ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 12 L. 241/1990 E SULLE FORME DI  
COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE**

## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e all'art. 26 del D.gs n. 33/2013 e ss.mm.ii., disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di contributi e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati

2. Disciplina altresì i rapporti fra il Comune, i soggetti del Terzo Settore e i soggetti di cui all'art. 4 comma 5 della L.R.T. 65/2020 in attuazione degli art. 55 e 56 del D. Lgs. 117/2021 e della L.R.T. 65/2020 riconducibili alle attività di interesse generale di cui all'art 5 del D.lgs 117/2012, prive di rapporti sinallagmatici e svolte mediante rapporti di condivisione delle funzioni amministrative

### **ART. 2 FINALITA'**

1. Il Comune di Castelnuovo Berardenga, coerentemente con il principio di sussidiarietà ai sensi dell'art. 118 quarto comma della Costituzione, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto comunale, nei limiti delle risorse previste in bilancio, riconosce, favorisce, valorizza e sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, dell'art. 1 della L. 106/2016 e dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

2. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

3. Il Comune di Castelnuovo Berardenga intende promuovere la qualità della vita dei cittadini in tutti gli ambiti e i settori, in particolare in quelli relativi alla coscienza civile, alla cultura, alla scienza, all'educazione, allo sport, alla salute, alla tutela del paesaggio, dei beni culturali e al tempo libero; sviluppare il senso di comunità attraverso progetti che valorizzino la memoria locale; promuovere la cultura locale, le attività e i prodotti frutto della cultura del lavoro del territorio e della sua creatività; le tradizioni storiche, civili e religiose presenti nella comunità.

4. Il perseguimento della finalità di cui al presente regolamento e conseguentemente il sostegno a iniziative di soggetti terzi non si configura come attività di sponsorizzazione in quanto volto alla realizzazione da parte del privato di attività e di obiettivi propri del Comune, in forma sussidiaria, di interesse per la collettività, rappresentando una modalità alternativa e mediata di erogazione di un servizio pubblico.

## **TITOLO II REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI**

### **ART. 3 REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE**

## ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. E' istituito il registro comunale delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato.
2. Il registro è articolato in tre sezioni : sezione "A", sezione "B" e sezione "C".
3. Nella sezione "A" sono iscritte le associazioni di promozione sociale, nella sezione "B" sono iscritte le organizzazioni di volontariato e nella sezione "C" sono iscritte le associazioni sportive.
4. Nella sezione "A" possono essere iscritte le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale e che nel loro Statuto hanno espressamente previsti:
  - a) la denominazione;
  - b) l'oggetto sociale;
  - c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
  - d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  - e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
  - f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative fatte salve le deroghe di volta in volta motivatamente concesse dalla Giunta Comunale in relazione alla particolare natura di talune associazioni;
  - g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
  - h) l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;
  - i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
  - j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.
5. Nella sezione "B" possono essere iscritte le organizzazioni di volontariato che negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:
  - a) l'assenza di fini di lucro,
  - b) la democraticità della struttura,
  - c) l'elettività e la gratuità delle cariche associative,
  - d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti,
  - e) i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti,
  - f) l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
6. Nella sezione "C" possono essere iscritte le associazioni sportive costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale e che nel loro Statuto hanno espressamente previsti:
  - a) la denominazione;
  - b) l'oggetto sociale;
  - c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
  - d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  - e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
  - f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative fatte salve le deroghe

di volta in volta motivatamente concesse dalla Giunta Comunale in relazione alla particolare natura di talune associazioni;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

h) l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

#### ART.4

##### PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE

1. La domanda di iscrizione, redatta sul modello allegato "A", è presentata all'Ufficio Protocollo unitamente alla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto

b) la sede dell'associazione o dell'organizzazione;

c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

d) relazione concernente l'attività associativa svolta e quella in programma;

e) bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;

2. Le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.

3. L'iscrizione è disposta dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Settore competente.

4. La cancellazione dal registro comunale è disposta con atto motivato e comunicato entro trenta giorni dall'assunzione all'associazione cancellata.

5. Cause della cancellazione sono:

a) richiesta della stessa associazione iscritta,

b) riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie,

6. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione, i registri comunali, in sede di richiesta di contributi economici e/o sovvenzioni, sono soggetti ad aggiornamento da parte del Settore comunale competente.

7. Solamente le associazioni iscritte nell'albo comunale acquisiscono titolo a:

a) accedere a contributi erogati dal Comune secondo il relativo regolamento;

b) accedere a rapporti convenzionali con il Comune,

c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà del Comune medesimo

#### TITOLO III

##### DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

#### ART. 5

##### TIPOLOGIE DEI CONTRIBUTI VANTAGGI ECONOMICI

1. La concessione di contributi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia,

secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata.

2. I provvedimenti di concessione di contributi e vantaggi economici di cui al presente regolamento ai sensi dell'art. 12, Legge n. 241/1990 si traducono esclusivamente nell'attribuzione di una somma di denaro o di un altro bene economicamente valutabile senza che ci sia un rapporto di corrispettività, le attività vengono valutate in funzione dei criteri e finalità definite dal presente regolamento

3. Il sostegno del Comune a favore di interventi, iniziative, eventi, manifestazioni e attività si concretizza mediante:

a) contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della programmazione annuale del PEG, anche nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e co-progettazione, comunque denominate di cui al Titolo III;

b) contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall'amministrazione di particolare rilievo. Tali iniziative di norma sono conseguenti ad eventi non programmabili;

c) l'attribuzione di vantaggi economici indiretti, anche nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e co-progettazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo) o sistematico (con cadenza fissa), di sedi, sale, immobili, strutture, strumenti ed attrezzature di proprietà o nella disponibilità del Comune (d'ora in poi denominati "beni"), o vantaggi di altro genere.

d) Patrocinio: il riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori ed espressione della simbolica adesione da parte del comune, senza l'assunzione di alcun onere, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe quando prevista da leggi o regolamenti

## ART. 6

### CAMPO DI APPLICAZIONE PER I CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

1. Le concessioni di contributi e vantaggi economici di cui al precedente articolo sono erogate a domanda degli interessati sono riferiti alle seguenti aree di attività:

- Cultura e intrattenimento, ricreative e culturali;
- Sport, promozione di esso a livello dilettantistico, rivolto ai giovani, disabili, anziani e attività ludico-motoria amatoriale;
- Attività sociali;
- Formazione, istruzione ed educazione;
- Valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
- Turismo e promozione del territorio, della cultura imprenditoriale e di animazione dei centri storici;
- Protezione civile;
- Rientrano tra le aree di intervento le attività di interesse generale e le attività ad esse riconducibili di cui all'art. 5 dlgs 117/17;
- Altre iniziative non elencate, individuabili dalla giunta comunale con propria

deliberazione.

#### ART. 7

##### AMBITI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal presente regolamento:

- a) vantaggi economici erogati a persone fisiche per finalità socioassistenziali;
- b) contributi concessi da altri soggetti pubblici per gli importi da essi definiti, erogati tramite il Comune, regolati da altre fonti o provvedimenti;
- c) contributi già disciplinati da normativa specifica a livello comunitario, nazionale o regionale;
- d) sostegno a iniziative/manifestazioni con fini di lucro fatta eccezione per gli eventi di raccolta fondi per finalità benefiche ed umanitarie.

#### ART. 8

##### INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

1. Sono beneficiari dei contributi e vantaggi economici di cui al presente regolamento soggetti che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) Enti del Terzo Settore di cui all'art.4 del D.Lgs n. 117/2017;
  - b) associazioni, fondazioni e altri enti a carattere privato che senza fine di lucro, con esplicita previsione statutaria di divieto di distribuzione di utili, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'art. 118 comma 4 della Costituzione, ancorché non iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
  - c) enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, associazioni e società sportive dilettantistiche e società sportive senza fini di lucro iscritte al CONI/CIP;
  - d) pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001;
  - e) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
  - f) libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, purché fiscalmente registrate;
  - g) persone fisiche o giuridiche, relativamente a manifestazioni che abbiano ottenuto dal Comune il patrocinio
  - h) gli enti religiosi possono essere ammessi ai benefici previsti dal presente regolamento limitatamente al perseguimento delle finalità indicate nelle aree di intervento di cui all'art. 5.
4. Sono esclusi dalla concessione dei contributi previsti dal presente regolamento:

- a) i partiti politici, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i candidati alle predette cariche, raggruppamenti interni dei partiti politici nonché coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici (in attuazione dell'art. 4 della Legge 659/1981).

- b) i soggetti che perseguono scopo di lucro;
- c) gli enti di diritto privato controllati dall'Amministrazione Comunale

#### ART. 9

##### CRITERI PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI E VANTAGGI ECONOMICI

Ai fini della concessione di benefici e vantaggi economici la Giunta Comunale adotta i seguenti criteri:

- coerenza con le finalità, i programmi e i progetti dell'Amministrazione Comunale;
- capacità di soddisfare interessi diffusi tra la popolazione del territorio comunale;
- capacità di coinvolgimento della popolazione locale e di generare a livello locale un impatto positivo culturale, sportivo, scientifico, educativo, ambientale, economico e sociale;
- capacità di promuovere relazioni positive tra le componenti la comunità, quindi tra le persone e le formazioni sociali e altri soggetti pubblici e privati;
- adeguatezza del soggetto richiedente in riferimento alla richiesta, valutata anche mediante le attività pregresse in riferimento agli obiettivi ed ai risultati raggiunti e in riferimento alla coerenza dello statuto del richiedente stesso;
- iniziative caratterizzate dalla assenza dello scopo di lucro i cui eventuali utili vengano impiegati in attività di beneficenza o comunque per lo svolgimento di attività ad esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riferimento all'interesse pubblico e con capacità di positiva ricaduta sociale

1. La Giunta Comunale può specificare ulteriormente il contenuto dei criteri di cui al precedente comma in relazione ai differenti settori di intervento o definire priorità ai fini della valutazione della concessione dei contributi e vantaggi economici in funzione e nel rispetto delle linee programmatiche deliberate, oppure in funzione di eventi improvvisi e imprevedibili. Ciò a condizione che tali specificazioni siano predeterminate, garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

2. L'Amministrazione Comunale può concedere contributi o benefici economici di cui al presente regolamento per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale purché presentino contenuti e rispettino le finalità sociali e solidaristiche rivolte alla comunità locale, anche nei casi in cui l'attività sostenuta produca vantaggi per l'immagine o vantaggio alla comunità di Castelnuovo Berardenga.

#### ART. 10

##### PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

La Giunta Comunale approva, di norma, entro il mese di aprile di ciascun anno, apposito avviso con linee-guida per l'erogazione dei contributi ordinari ai soggetti di cui all'art. 8, determinando l'entità complessiva dei contributi, le linee di indirizzo per l'erogazione degli stessi, i settori di intervento ed eventuali criteri di attribuzione dei punteggi o modalità di valutazione delle richieste. L'erogazione dei contributi ordinari potrà riguardare un arco temporale annuale in coerenza con gli strumenti di programmazione finanziaria.

Le richieste di contributo ordinario dovranno essere presentate dai possibili beneficiari tramite i

propri legali rappresentanti o delegati entro il termine previsto nell'avviso dell'anno di riferimento e dovranno essere accompagnate dalla documentazione necessaria a valutare la progettualità, l'ammissibilità del contributo e l'entità del medesimo.

La richiesta dovrà contenere tutto quanto previsto dall'avviso e, in particolare, oltre alle generalità del richiedente, denominazione, ragione sociale, legali rappresentanti e dati fiscali:

- dichiarazione, del legale rappresentante della persona giuridica richiedente, che l'Ente che rappresenta non costituisce, in alcun modo, articolazione di soggetti esclusi da benefici/vantaggi ai sensi del precedente art. 3 comma 3;
- indicazione del numero del conto corrente intestato al richiedente;
- descrizione dell'attività per cui viene richiesto il contributo, ovvero delle iniziative o del programma di attività svolte (o da svolgere) nell'anno di riferimento;
- analitica previsione della spesa e delle forme di copertura della stessa, con indicazione delle possibili forme di autofinanziamento, di eventuali altri contributi, sponsorizzazioni, o introiti ottenuti (o richiesti) per la realizzazione delle attività oggetto di richiesta;
- espressa accettazione delle norme contenute nel presente regolamento;
- dichiarazione di impegno a utilizzare il contributo esclusivamente per lo scopo per cui è stato concesso;
- eventuale dichiarazione di impegno a destinare la raccolta di fondi ed iniziative di beneficenza indicando i soggetti destinatari e producendo a consuntivo apposita documentazione contabile attestante i versamenti effettuati per tali finalità entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Alla richiesta devono essere allegati, se non già depositati:

- a) lo statuto
- b) l'ultimo bilancio approvato del richiedente e di eventuali partner;
- c) eventuale accordo di partenariato con altri soggetti partecipanti;
- d) nel caso di partenariato si richiedono i documenti di cui al punto a) e b) del partner

In caso di modifica della forma giuridica dell'Associazione, la stessa dovrà comunicare tale variazione all'Ufficio competente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, unitamente all'invio del nuovo Statuto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione utile alla valutazione della concessione del contributo.

All'assegnazione dei contributi, provvederà la Giunta Comunale con apposito atto, adottato entro luglio dell'anno solare di riferimento, prendendo in esame le richieste pervenute nei tempi e modi previsti.

Il contributo concesso non può superare l'80% delle spese ammissibili indicate preventivamente in fase di presentazione della domanda.

La concessione dei benefici non conferisce diritto ad altre future erogazioni né aspettative di continuità per gli anni successivi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, durante l'anno, di emanare ulteriori successivi avvisi in base alle proprie disponibilità economiche.

## ART. 11 RENDICONTAZIONE

I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare al Comune di Castelnuovo Berardenga la rendicontazione dell'attività svolta e soggetta ai benefici concessi ai sensi del presente

regolamento mediante autodichiarazione ai sensi del DPR 445 / 2000 sottoscritta dal Legale rappresentante.

Sono ammesse a rendicontazione le spese effettivamente sostenute e documentate che risultino veritiere e pertinenti con la domanda di contributo, quindi con la relazione finale. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa/attività ed effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate. È comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda. La rendicontazione viene effettuata su presentazione all'Amministrazione Comunale della seguente documentazione:

- Relazione dettagliata sull'attività o iniziativa posta in essere, con chiara indicazione dei risultati effettivamente raggiunti sul piano economico-finanziario e gestionale. Dalla relazione deve risultare il raffronto fra i risultati previsti al momento della domanda e quelli effettivamente realizzati, evidenziando ove possibile l'impatto sul territorio ottenuto dall'attività svolta, con indicazione delle eventuali cause, oggettive e imprevedibili, per cui non sono stati raggiunti i risultati originariamente programmati;
- Prospetto dettagliato delle entrate e delle uscite relative all'attività oggetto di contributo;
- Copia dei documenti di spesa inerenti l'attività oggetto della concessione di contributo corredati di quietanza di pagamento;
- In caso di attività con scopo di beneficenza la documentazione attestante del versamento dei soggetti destinatari l'iniziativa;
- documentazione ai fini dell'assoggettamento alla ritenuta d'acconto sul reddito;
- dichiarazione relativa agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

La documentazione indicata ai commi precedenti deve essere presentata a pena di decadenza a conclusione dell'attività o dell'iniziativa e comunque, di norma, non oltre il termine di scadenza del bando dei Contributi dell'anno successivo a quello di riferimento. La mancata presentazione comporta l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il successivo anno e il recupero di somme liquidate oltre alla preclusione di ottenere anticipi per la successiva richiesta.

Nel caso in cui si ravvisi una discordanza tra i risultati economico-finanziari e gestionali previsti al momento della presentazione della domanda e i risultati effettivamente conseguiti, anche in termini di minori spese o di maggiori entrate la misura del contributo può essere proporzionalmente ridotta. Ciò non comporta penalizzazione in riferimento alla condotta del beneficiario se dovuto non a inadempienze ma possibili economie;

Qualora le attività per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero più essere effettuate dovrà essere data comunicazione scritta all'Amministrazione entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione.

La concessione del contributo è vincolata all'impegno assunto per scritto dai soggetti beneficiari di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali viene accordato. Ogni variazione che non comporti il decadimento della concessione di contributi o vantaggi economici deve essere

comunicata tempestivamente all'Amministrazione comunale.

#### ART. 12

**PROCEDURA PER CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI**  
Al di fuori dei periodi e delle modalità di cui al precedente articolo, i soggetti di cui all'art. 8 del presente regolamento possono richiedere all'Amministrazione Comunale contributi straordinari per attività/iniziativa di particolare e straordinaria rilevanza sociale e culturale.

La richiesta deve essere inoltrata all'Amministrazione con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'iniziativa/attività e dovrà contenere, se compatibili, tutte le indicazioni di cui al precedente articolo.

Il riconoscimento del contributo verrà deciso dalla Giunta Comunale e la relativa erogazione sarà subordinata al riscontro dell'effettivo stato delle attività per il quale è stato richiesto.

#### ART. 13

##### FORNITURA DI SPAZI E ATTREZZATURE

Il Comune può assegnare a titolo gratuito in comodato o in uso beni appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni.

Gli spazi e le attrezzature assegnate possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche alle seguenti condizioni:

- a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni assegnatarie
- b) l'associazione assegnataria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale reperimento d'uso

#### ART. 14

##### OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

I beneficiari hanno l'obbligo di:

- a) comunicare ogni variazione del legale rappresentante o di chi ha potere di rappresentanza del beneficiario o dei partner di progetto;
- b) di utilizzare i benefici concessi interamente ai fini e per le attività per i quali sono stati concessi;
- c) di comunicare tempestivamente e secondo le tempistiche stabilite dal presente regolamento ogni variazione alle attività ammesse a beneficio economico;
- d) di utilizzare la dicitura "con il contributo del Comune di Castelnuovo Berardenga" o "con il Patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga" per tutte le iniziative al fine di rendere nota la collaborazione con l'Ente Locale;
- e) di trasmettere al Comune di Castelnuovo Berardenga le bozze dei materiali relativi alla comunicazione dell'evento per la relativa approvazione, prima della loro diffusione;

f) di valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e di riduzione dell'impatto ambientale della propria attività a partire dalla corretta gestione dei rifiuti;

g) di restituzione di eventuali somme liquidate dal Comune di Castelnuovo Berardenga nel caso in cui il beneficio venga ridotto o venga considerato decaduto,

ART. 15  
CONTROLLI

Il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli, anche a campione, sia sulla documentazione presentata relativa alle domande e ai rendiconti ai sensi del DPR 445 / 2000, sia nel corso dell'iniziativa oggetto dei contributi e vantaggi economici concessi riguardo lo stato di attuazione delle attività.

ART. 16  
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

L'Amministrazione, in ogni caso, resta estranea ad ogni rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità circa l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni, iniziative o progetti finanziati.

ART. 17  
PATROCINIO E MODALITA' DI CONCESSIONE

Con il Patrocinio l'Amministrazione Comunale riconosce il valore civile, morale, culturale, sociale di una iniziativa, evento o manifestazione ed è espressione della simbolica adesione da parte dell'istituzione comunale.

Il patrocinio è gratuito e non comporta l'assunzione di alcun onere fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe, diritti e canoni quando previsti dalle relative normative di settore  
Le richieste di patrocinio debbono essere presentate al Comune almeno 15 giorni prima dell'evento

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

**TITOLO IV  
DISCIPLINA DEI RAPPORTI COLLABORATIVI FRA IL COMUNE, I SOGGETTI  
DEL TERZO SETTORE E I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 5 DELLA L.R.T.  
65/2020 IN ATTUAZIONE DEGLI ART. 55, 56 E 71 DEL D. LGS. 117/2021 E DELLA  
L.R.T. 65/2020.**

ART. 17

FORME DI COLLABORAZIONE

Il presente Titolo disciplina le linee di azione, i progetti di intervento ed i servizi riconducibili alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5, primo comma, del CTS, di cui all'art 1 del presente regolamento.

Il Comune di Castelnuovo Berardenga, quale Amministrazione procedente, assicura e garantisce il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore e dei soggetti di cui all'art. 4 comma 5 della LRT n. 65/2020 intraprendendo forme di collaborazione e di amministrazione condivisa, in linea con lo Statuto Comunale e in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 comma 4 della Costituzione italiana, nel rispetto dei principi cardine dell'azione amministrativa e del procedimento amministrativo di cui alla legge 241 del 1990.

Il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 2 da parte del Comune di Castelnuovo Berardenga può assumere le seguenti forme:

- co-programmazione: finalizzata all'individuazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;
- co-progettazione: finalizzata alla definizione ed eventuale realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni che definiti in sede di programmazione;
- co-progettazione nella forma dell'accreditamento: qualificazione degli Enti del Terzo Settore a divenire partner nella realizzazione di un intervento i cui obiettivi generali e specifici, la durata e le caratteristiche essenziali sono già state definite dall'Ente locale. In questo caso l'individuazione degli Enti del Terzo Settore avviene secondo predefiniti criteri di trasparenza e imparzialità mutuati dagli affidamenti di servizi ad enti del terzo settore e alle cooperative.
- convenzioni con le ODV ed alle APS di cui all'art 56 CTS

Le risorse pubbliche economiche e/o patrimoniali, in ragione della natura giuridica degli strumenti di cui al comma 3 sono da ricondurre alla categoria dei contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge 241/1990 e dal presente regolamento.

ART. 18

INDIRIZZI GENERALI SULLE MODALITÀ DI INDIZIONE E DI SVOLGIMENTO  
DELLE PROCEDURE

I procedimenti di cui all'art. 19 del presente regolamento sono attivati dal Comune di Castelnuovo Berardenga in conformità alla L.241/90, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida di cui al DM 72/2021 e secondo quanto previsto dalla LRT n. 65/2020, mediante la pubblicazione di appositi Avvisi, nel rispetto dei criteri e dei principi comuni di cui al successivo articolo 21 e delle specifiche disposizioni previste dal presente Regolamento.

Tutti gli atti dei procedimenti oggetto del presente Regolamento sono pubblicati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trasparenza amministrativa all'interno della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Castelnuovo Berardenga.

Tutte le operazioni di svolgimento delle procedure di cui ai commi precedenti sono verbalizzate e gli esiti delle stesse sono contenute nel documento e/o provvedimento conclusivo del procedimento.

#### ART. 19

##### CRITERI E PRINCIPI COMUNI

L'attivazione di procedimenti di cui all'art.19 del presente Regolamento avviene, nel rispetto dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa, nonché di ragionevolezza e di proporzionalità, nel rispetto dei seguenti criteri e garantendo l'applicazione dei seguenti principi:

- buona fede e leale collaborazione reciproche;
- trasparenza, parità di trattamento e pubblicità;
- monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- valutazione di impatto sociale (VIS);
- condivisione delle informazioni;
- semplificazione degli oneri e degli adempimenti amministrativi in applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza;
- promozione dell'iniziativa di parte;
- economicità, co-responsabilità e compartecipazione, intesa anche come messa a disposizione di risorse umane, strumentali, finanziarie, immobiliari aggiuntive rispetto alle risorse pubbliche;
- orientamento al perseguimento del benessere della comunità di riferimento, anche valorizzando il coinvolgimento del volontariato e in generale della cittadinanza attiva;
- qualità, continuità, innovazione, accessibilità (anche economica), disponibilità e completezza dei servizi, delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, del coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti;
- composizione e qualità del partenariato attivato dal soggetto del Terzo Settore, singolo o associato, in merito alle azioni progettuali proposte, con particolare riguardo alla ampiezza delle reti di collaborazione e coinvolgimento dell'associazionismo;
- efficacia ed efficienza e appropriatezza delle azioni rispetto ai bisogni;
- valorizzazione di progetti e di strumenti riconducibili al settore dell'ICT (Information and Communication Technologies) per il conseguimento delle finalità indicate nel presente Regolamento.

#### ART. 20

##### CO-PROGRAMMAZIONE

La scelta di ricorrere alla co-programmazione prende avvio di norma con deliberazione della Giunta Comunale.

L'iniziativa può essere assunta anche da uno o più Enti del Terzo Settore, i quali richiedono all'Amministrazione l'attivazione del procedimento di co-programmazione attraverso la pubblicazione di un avviso. Nel caso di istanza o iniziativa da parte degli ETS, singoli o associati, il Comune è tenuto a rispondere, di norma, entro trenta giorni dalla presentazione, offrendone motivazione. Qualora la complessità dell'istruttoria richieda un termine superiore, è fatta salva la

possibilità, da parte dell'Amministrazione, di provvedere alla risposta entro il termine di 60 giorni.

Possono partecipare al procedimento di co-programmazione tutti gli Enti del Terzo Settore e i soggetti di cui all'art 4 comma 5 L.R.T. 65/2020.

Il procedimento amministrativo della co-programmazione avviene nelle seguenti fasi:

- a) avvio del procedimento (eventualmente in accoglimento dell'istanza di parte con nomina di un Responsabile, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. n. 241/1990
- b) pubblicazione di un avviso;
- c) svolgimento dell'attività istruttoria;
- d) conclusione del procedimento.

4. L'avviso deve contenere i seguenti elementi minimi:

- oggetto del procedimento di co-programmazione;
- requisiti dei partecipanti;
- termini e modalità di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore nonché degli ulteriori soggetti diversi dagli Enti del Terzo Settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto dell'avviso. Le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti dovranno includere espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate.
- tempi e modalità di svolgimento del procedimento;
- conclusione del procedimento, con indicazione di una tempistica congrua rispetto alla complessità dell'oggetto e delle attività relative al procedimento di co-programmazione f) regime di pubblicità e trasparenza.

L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale e all'albo pretorio comunale per la durata minima di 20 giorni al fine di assicurare un adeguato livello di pubblicità e di favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati.

L'attività istruttoria è articolata dal Responsabile del procedimento in più sessioni e viene debitamente verbalizzata. Il verbale dà conto dell'eventuale proposta unitaria e condivisa o, in alternativa, delle diverse posizioni e proposte formulate dai partecipanti al procedimento istruttorio. L'istruttoria si conclude con l'elaborazione condivisa di un documento di sintesi delle attività e delle azioni ritenute funzionali alla cura dei bisogni individuati nel corso della co-programmazione.

Il procedimento si conclude con un atto motivato del Responsabile del procedimento in ordine allo svolgimento dell'attività di co-programmazione ed ai relativi esiti raggiunti e che raccoglie la documentazione eventualmente prodotta nelle sessioni istruttorie dagli Enti del Terzo Settore partecipanti.

Gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito internet dell'Ente nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza.

L'Ente tiene conto degli esiti dell'attività di co-programmazione ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli strumenti e degli atti di programmazione e di pianificazione generali e settoriali.

## ART. 21 CO-PROGETTAZIONE

1. Il procedimento di co-progettazione è finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento e può essere attivata anche a seguito di un procedimento di coprogrammazione. Fatte salve le discipline di settore, statali e regionali, la co-progettazione può essere attivata con riferimento alle attività di interesse generale indicate nell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, nonché per interventi e servizi sussidiari, a carattere innovativo e sperimentale, negli stessi ambiti di attività.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per interventi innovativi e sperimentali si intendono:

- attività e progettualità a fronte di bisogni e/o esigenze nuove in quanto sopravvenute o comunque prese in considerazione per la prima volta dall'Ente;
- modalità nuove o diverse di gestione delle attività e/o implementazione delle attività a fronte di bisogni ed esigenze note, valutate e affrontate precedentemente.

Possono partecipare al procedimento di co-progettazione tutti gli Enti del Terzo Settore e i soggetti di cui all'art 4 comma 5 della L.R.T. 65/2020.

Con deliberazione della Giunta comunale l'Amministrazione esprime la propria volontà di dare attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale mediante l'attivazione di un procedimento di co progettazione, anche ad esito delle attività di co-programmazione, indicando gli obiettivi generali e specifici, le aree di intervento, la durata e le caratteristiche essenziali. L'iniziativa della co-progettazione può essere assunta anche su istanza di parte da uno o più Enti del Terzo Settore i quali devono formalizzare all'Ente, a pena di irricevibilità, una proposta progettuale completa degli elementi salienti, comprensivi del contesto di riferimento, delle finalità da conseguire, della durata programmata per il raggiungimento degli obiettivi e del quadro economico della stessa indicando le risorse messe a disposizione, ivi comprese le risorse di competenza comunale. L'Amministrazione è tenuta a rispondere alle proposte, anche se ritenute non di interesse generale, di norma entro trenta giorni dalla relativa presentazione, offrendone motivazione. Qualora la complessità dell'istruttoria richieda un termine superiore, è fatta salva la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di provvedere alla risposta entro il termine di 60 giorni.

Alle proposte non manifestamente inammissibili si applicano le regole previste dalla L. n. 241/1990 ed in particolare in materia di istruttoria, di conclusione del procedimento, di motivazione del provvedimento finale. In caso di accoglimento di una proposta presentata dagli Enti del Terzo Settore, singoli o associati, con atto del Responsabile del Procedimento si pubblica comunque un avviso, con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta e si dà agli altri Enti del Terzo Settore, eventualmente interessati, la possibilità di presentare la propria proposta progettuale, con la conseguente valutazione comparativa fra le proposte pervenute.

Il procedimento di co-progettazione si svolge nelle seguenti fasi:

1. avvio della procedura ad evidenza pubblica con conseguente pubblicazione dell'avviso;
2. presentazione delle proposte progettuali da parte dei partecipanti;
3. ammissione delle proposte e avvio della fase di co-progettazione;
4. definizione delle modalità di collaborazione tra Ente pubblico e partenariato e tra i partner;
5. realizzazione, monitoraggio e rendicontazione.

L'avviso di co-progettazione deve essere redatto nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia e proporzionalità. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale e all'albo pretorio comunale per la durata minima di 20 giorni al fine di assicurare un adeguato livello di pubblicità e di favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati.

Nell'avviso devono essere indicati i seguenti elementi minimi:

- a) la finalità del procedimento, con particolare riferimento agli indirizzi contenuti negli atti di programmazione, agli ambiti tematici e territoriali di intervento e agli obiettivi da perseguire attraverso la co-progettazione;
- b) l'oggetto del procedimento, con definizione delle modalità di redazione delle proposte progettuali;
- c) la durata dell'intervento, eventualmente comprensivo dell'affidamento del servizio, nonché i risultati attesi dall'attuazione della co-progettazione;
- d) il quadro progettuale ed economico di riferimento;
- e) le risorse, di varia natura, messe a disposizione dall'Amministrazione precedente, sia in proprio che provenienti da altri Amministrazioni ed Enti pubblici ovvero da autonomie funzionali ed istituti finanziatori. Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli Enti del Terzo Settore sono da ricondurre ai contributi disciplinati dall'art. 12 della L. n. 241/1990 e dal presente regolamento. Qualora il quadro delle risorse disponibili non fosse già definito all'avvio della procedura, sono indicate le tipologie di forme di sostegno attivabili, rimettendo la loro esatta identificazione e quantificazione alla successiva fase di co-progettazione e definizione dei progetti. Nel caso in cui l'Ente conferisca l'utilizzo, anche parziale, di un proprio bene immobile, non utilizzato al momento di pubblicazione dell'avviso per fini istituzionali e non rientrante fra i beni oggetto di alienazione o valorizzazione, è redatta apposita relazione amministrativa ed estimativa. Nella relazione devono essere rese le informazioni salienti sulla situazione amministrativa del bene medesimo, anche in ordine alle eventuali limitazioni di ordine urbanistico, edilizio o in ragione dell'eventuale disciplina di tutela, la stima del c.d. valore d'uso.
- f) i soggetti ammissibili e i requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitto di interesse. Gli Enti del Terzo settore ammessi al procedimento devono avere capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione di servizi e interventi attinenti l'ambito per il quale si candidano. Il possesso dei requisiti indicati nell'avviso è reso mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.

445/2000 e ss. mm. e ii.. L'avviso deve contenere indicazioni in ordine alla presentazione delle domande di partecipazione da parte di Enti del Terzo Settore in composizione plurisoggettiva.

- g) le fasi del procedimento e le modalità di svolgimento del tavolo di co-progettazione, inclusi i termini di riavvio e revisione della co-progettazione;
- h) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
- i) le modalità e termini per la presentazione delle proposte;
- j) l'eventuale coinvolgimento di altri enti pubblici, autonomie funzionali e soggetti terzi privati, nel rispetto dei principi e dei criteri-guida previsti dal presente regolamento;
- k) i termini e modalità per formulare richieste di chiarimenti al responsabile del procedimento;
- l) le ipotesi di decadenza, di recesso e di risoluzione della convenzione, fatte salve le ipotesi di risarcimento del danno;
- m) la riserva dell'Amministrazione di coinvolgere nella co-progettazione anche altri soggetti attivi nel territorio e nell'ambito di intervento al fine di integrare e coordinare le azioni. Tali soggetti non potranno tuttavia risultare assegnatari di ulteriori contributi.
- n) l'eventuale possibilità di integrare tra loro le diverse e distinte proposte progettuali presentate dagli Enti del Terzo Settore, singoli e associati, in modo da configurare una proposta progettuale "unitaria".
- o) l'eventuale possibilità per gli Enti del terzo Settore di proporre miglioramenti allo schema di convenzione, posto a base della procedura, con il conseguente riconoscimento di un punteggio premiale.

7. All'avviso dovranno essere allegati:

- a) domanda di partecipazione;
- b) proposta progettuale ed economica;
- c) schema di convenzione.

E' richiesto ai soggetti partecipanti un apporto proprie risorse materiali, immateriali ed economi che nella misura che viene valutata dall'Amministrazione Comunale in relazione alle caratteristiche del progetto. Le risorse apportate dagli enti del Terzo Settore possono essere garantite attraverso la messa a disposizione di personale e attrezzature, mediante l'affitto o l'utilizzo di locali e/o altre spese di varia natura ritenute dall'Ente attinenti alle attività progettuali. La quantificazione di tale quota di finanziamento e l'attinenza della stessa alle attività progettuali sono verificate da parte del Comune in sede di valutazione.

La valutazione delle proposte presentate viene effettuata dal Responsabile del procedimento ovvero, in relazione alla complessità della valutazione da effettuare, da una commissione tecnica da questi nominata e presieduta.

Saranno ammessi a partecipare al c.d. tavolo di co-progettazione i soli Enti del Terzo Settore utilmente collocati nella graduatoria finale o, comunque, la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente.

Qualora, in chiusura del tavolo di co-progettazione si dovesse manifestare un accordo unanime fra gli Enti del Terzo Settore rispetto ad un dato assetto progettuale e laddove il possibile esito

sia ritenuto dall'amministrazione rispondente all'interesse pubblico, il verbale può essere redatto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L. n. 241/1990 e costituisce accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale dell'Ente pubblico.

Dopo la chiusura del procedimento ad evidenza pubblica e, comunque, prima dell'avvio delle attività, le parti sottoscrivono l'accordo (convenzione), con la quale regolano i reciproci rapporti. La convenzione deve disciplinare i seguenti elementi:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il soggetto a cui è assegnata l'attività di coordinamento, in quanto funzionale al raggiungimento delle finalità attese.
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'Ente procedente e da
- quelle offerte dagli Enti del Terzo Settore nel corso del procedimento;
- le garanzie e le coperture assicurative richieste agli Enti del Terzo Settore;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese e di utilizzo delle risorse
- eventuali limiti e modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della
- co-progettazione;
- le modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi e dell'impatto sociale

13. La co-progettazione può essere riattivata anche in relazione alla peculiarità dell'oggetto del procedimento allorquando si manifesti la necessità o, anche, l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto. La richiesta può essere avanzata da ognuno dei partner nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento tra gli Enti del Terzo Settore partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica.

## ART. 22

### LA CO-PROGETTAZIONE NELLA FORMA DELL'ACCREDITAMENTO

La co-progettazione, di norma dove prevista dalla disciplina di settore, può essere declinata nella modalità dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo 55, comma 4 del CTS.

L'Amministrazione con proprio Avviso stabilisce le finalità e l'oggetto del procedimento, i requisiti di partecipazione degli ETS, la durata dell'accreditamento, le modalità di svolgimento e di conclusione del procedimento, nonché la regolamentazione delle modalità di scelta degli ETS accreditati per l'attivazione del partenariato, il regime economico conseguente all'attivazione del partenariato, i termini e le modalità dell'attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione degli esiti. I rapporti fra Amministrazione e gli ETS accreditati sono regolati mediante "patti di accreditamento"

Ferma restando l'evidenza pubblica, finalizzata a verificare il possesso dei requisiti dei soggetti istanti, richiesti per lo svolgimento delle attività di interesse generale, indicate nel relativo avviso, l'Amministrazione si limita ad un mero riscontro fra quanto richiesto dalla disciplina generale e di settore al soggetto da autorizzare e quanto posseduto da quest'ultimo. Tale modalità di relazione pubblico-privato non attiva una selezione competitiva, né prevede valutazioni discrezionali di merito da parte dell'Amministrazione.

ART. 23  
LE CONVENZIONI

Il Comune di Castelnuovo Berardenga, sulla base dell'art. 56 del D.lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore" può sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (OdV) e con le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

La Giunta Comunale con propria deliberazione esprime un giudizio di favore per il ricorso alla convenzione rispetto al mercato, attraverso una valutazione non solo economica rispetto alla riduzione dei costi, ma principalmente qualitativa sull'effettiva capacità della convenzione di concorrere al raggiungimento di una finalità sociale e perseguire obiettivi di solidarietà, accessibilità, universalità, qualità ed efficienza conformi agli standard richiesti del servizio.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime, a seguito di avviso pubblico.

L'avviso, fra i criteri di valutazione delle procedure, deve indicare il possesso da parte degli Enti dei requisiti di moralità professionale e la dimostrazione di una adeguata attitudine da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune;
- l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
- la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
- il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
- l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
- l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;
- le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017, che rientrano necessariamente fra le spese da ammettere a rimborso;
- i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso e loro tempi di presentazione delle rendicontazioni;
- le modalità di risoluzione del rapporto;

- le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- la verifica dei reciproci adempimenti;
- le modalità di rimborso delle spese.

Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Comune liquiderà i rimborsi all'associazione interessata sulla base delle modalità di rendicontazione indicate al TITOLO III del presente regolamento;

La rendicontazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi e dimostrare il corretto ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione dai partner.

La convenzione può prevedere la sola rendicontazione finale o anche rendicontazioni periodiche in itinere.

## **TITOLO V CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI**

### **ART. 24**

#### **CONSULTA COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONISMO**

1. E' istituita la Consulta Comunale dell'associazionismo, di seguito denominata "Consulta" che rappresenta le associazioni iscritte al registro comunale di cui all'articolo 4.
2. E' garantita la rappresentatività di tutti i settori di attività propri dell'associazionismo di cui agli articoli 2 e 3.
3. Sono organi della consulta l'Assemblea, l'Esecutivo ed il Presidente.
4. L'Assemblea della Consulta è costituita da tutte le associazioni iscritte nel registro comunale. All'inizio del mandato e, facendo seguito ad apposita richiesta inoltrata dall'Amministrazione, ogni associazione iscritta comunica il nominativo del legale rappresentante. L'Assessore comunale competente, una volta ricevute dalle associazioni tali comunicazioni, convoca la prima riunione durante la quale sarà formalizzato l'insediamento dell'Assemblea stessa. Resta inteso che il legale rappresentante potrà essere sostituito nelle occasioni di indisponibilità da un suo delegato.
5. Durante l'insediamento di cui al comma 4, l'Assessore competente comunica la validità dell'Assemblea, a seguito di verifica precedente da parte della Giunta. In funzione delle scelte di programmazione dell'Amministrazione, delle esperienze e delle attitudini in seno al mondo del volontariato e dell'Associazionismo, ed attuata una propedeutica ed approfondita consultazione, esprime l'indicazione del Presidente che verrà ratificata dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Qualora l'assemblea non approvi la proposta della Giunta relativa alla presidenza della Consulta, a maggioranza assoluta dei componenti, re-invia alla Giunta stessa apposita

comunicazione al fine di ripresentare una nuova proposta alla successiva assemblea.

7. Il Presidente nomina l'Esecutivo, avendo cura di garantire massima rappresentatività possibile alle tre sezioni proprie dell'Associazionismo di cui agli art. 2 e 3 ed adeguata rappresentatività territoriale. Il Presidente convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e dell'Esecutivo. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo, comunque, fino all'insediamento della Consulta successiva.

8. La Consulta, negli ambiti di attività dell'associazionismo:

a) rappresenta le Associazioni di promozione sociale e le Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro comunale;

b) avanza all'Amministrazione Comunale proposte di attività ed iniziative nell'ambito dei molteplici settori di intervento dell'associazionismo;

c) promuove, in raccordo con le competenti articolazioni della struttura organizzativa comunale, azioni di co-progettazione in merito a servizi alla persona, promozione del territorio, pratica sportiva ed ogni altra progettualità tesa alla valorizzazione della comunità grazie ad interventi che integrano l'azione del Volontariato con quella della Pubblica Amministrazione;

d) fornisce supporto ed indicazioni alle Associazioni iscritte nel registro comunale in merito alle questioni normative, contabili e fiscali che interessano la corretta conduzione di una Associazione di Volontariato.

e) coordina il calendario di eventi organizzato dal vasto e variegato mondo dell'associazionismo adoperandosi per evitare, ove possibile, sovrapposizioni di date in cui si svolgono manifestazioni affini;

f) favorisce la circolarità ed lo scambio di beni mobili appartenenti al patrimonio delle associazioni. 9. I membri della Consulta restano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo, comunque, fino all'insediamento della Consulta successiva

## TITOLO VI NORME DI RINVIO FINALI E TRANSITORIE

### ART. 25

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento abroga e sostituisce il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA” del Comune di Castelnuovo Berardenga, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 281 del 21/12/2006;

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castelnuovo Berardenga nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.